



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI – MODIFICA STATUTO

Verbale Assemblea Generale dei Soci del 31/03/2023

In data 31/03/2023, alle ore 19:00 in prima convocazione e alle ore 20:00 in seconda convocazione si è tenuta l'assemblea dei soci dell'Associazione 'Int di Cuje'.

Sono presenti 27 soci più 9 con delega scritta.

Vengono eletti come presidente dell'Assemblea il sig. Alex Franz e come segretario verbalizzante il sig. Moro Paolo.

Viene discusse immediatamente il punto riguardante le modifiche all'articolo 10 dello statuto per regolarizzare lo stesso alle norme del Terzo Settore.

Il presidente legge il testo della modifica all'articolo 10 dello statuto dell'Associazione 'Int di Cuje' e in seguito procede alla votazione.

Le modifiche vengono approvate all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

17 APR 2023
REGISTRATO a UDINE il
AL N° 1081 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro ESENTE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo
F. FUNZIONARIO
Silvia Rapetti





ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS



STATUTO

ALLEGATO ALL'ATTO N.

REGISTRATO a UDINE il ...

SERIE 3 - PRIVATI N.A. -

1081
17 APR 2004

CAPO I°
Denominazione, Sede e Finalità

Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca
FONZIONARIO
Silvia Rapetti

Art. 1 (Denominazione e Sede)

È costituita in Coia di Tarcento un ETS - Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale denominata

ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS

ed ha sede in Tarcento, nell'ambito del cui territorio svolge di norma la propria attività. L'Associazione può, tuttavia costituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale, e spostare la sede con delibera dell'assemblea dei soci. L'attività dell'Associazione è disciplinata dalla normativa nazionale e regionale in materia e dal presente Statuto.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione umana e culturale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di:

- esercizio e promozione di iniziative nell'interesse comune degli associati, in particolar modo nel campo delle tradizioni popolari;
- organizzazione ed esercizio di attività ricreative e turistiche, culturali, ludiche, sociali, di servizio alla persona, di gestione immobili e pubblici esercizi, di informazione e di editoria;
- promozione di ogni iniziativa volta a favorire lo sviluppo civile, sociale, culturale della comunità di Coia di Tarcento;
- proposizione come luogo di incontro e di aggregazione per la comunità di Coia, anche attraverso la gestione del centro sociale;
- creazione di centri di incontro per la popolazione, anche mediante l'affidamento in uso, a persone ritenute idonee, facenti parte della comunità di Coia o associati all'associazione stessa; la concessione sarà a discrezione dell'Organo di Amministrazione dell'associazione;
- promozione della conoscenza e dello sviluppo delle risorse umane e materiali presenti sul territorio;
- collaborazione con altre associazioni operanti sul territorio o con la Pubblica Amministrazione, nello spirito indicato dalle vigenti leggi e disposizioni in materia;

Riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, del D.Lgs N. 117, lettere:

"f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche."

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

CAPO II° Composizione

Art. 3 (Composizione)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, Associazioni, Enti o altre persone giuridiche, che ne condividano gli scopi, purché in possesso di requisiti morali consoni alla dignità dell'Associazione stessa.

L'associazione prevede l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato e comunque, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'Associazione è composta da Soci onorari e ordinari:

a) sono Soci onorari coloro che hanno contribuito in maniera particolarmente efficace al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Essi sono proposti dall'Organo di Amministrazione ed eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci;

b) sono Soci ordinari tutti coloro che versano, nei modi e nei termini previsti dall'art. 18, la quota sociale ordinaria fissata dall'Organo di Amministrazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Il socio è un volontario che, per sua libera scelta, svolge, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

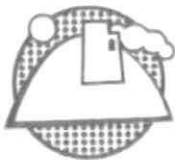
ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS

Via del Castello n.70 - 33017 Tarcento (UD) - Fraz. Coia

C.F. 94031700308 - P.IVA 02809980309

e-mail: intdicuje@gmail.com - Pec: intdicuje@pec.it

Iscrizione Registro regionale delle associazioni di promozione sociale al n.757



ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 (Norme per l'ammissione dei Soci)

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

La richiesta di ammissione all'Associazione dovrà essere presentata su apposito modulo e contestualmente dovrà essere versata la prima quota sociale. Se il richiedente dell'ammissione è minorenne, la richiesta dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà.

La mancanza di una delle formalità rende inammissibile la richiesta.

L'ammissione del nuovo socio è decisa dall'Organo di Amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualifica di Socio decorre dal giorno successivo a quello nel quale è stata accolta la richiesta di ammissione. Successivamente, tale qualifica si dimostra unicamente mediante esibizione della tessera sociale.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci espulsi non possono più far parte dell'Associazione.

Art. 5 (Diritti dei Soci)

I Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di:

- a) intervenire alle Assemblee sociali, con diritto di voto;
- b) ricoprire le cariche sociali;
- c) svolgere attività di programma e di organizzazione per l'Associazione;
- d) usufruire della sede sociale nei modi e con i limiti stabiliti da apposito regolamento;
- e) ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- f) essere informati e controllare la vita e l'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto;
- g) essere rimborsati per le spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- h) richiedere, al Presidente o all'Organo di Amministrazione, la visione di qualunque documento inerente all'attività sociale compresi i libri associativi con presa di visione diretta presso la sede dell'associazione, nei limiti della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età, sia attribuito ex lege, ai sensi dell'art. 320 c.c., agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri.

Art. 6 (Doveri dei Soci)

I Soci hanno il dovere di:

- a) accettare integralmente e rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti, nonché le deliberazioni adottate dall'Organo di Amministrazione;
- b) collaborare alle attività dell'Associazione, svolgendo la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e prestando il lavoro preventivamente concordato;
- c) accettare le cariche sociali od altri incarichi cui fossero chiamati dagli organi dell'Associazione, salvo motivato impedimento;
- d) comportarsi secondo le comuni regole di civile convivenza, buona educazione, correttezza e lealtà nei confronti sia degli altri Soci sia dell'Associazione stessa;
- e) osservare il dovuto riserbo sulle notizie e sui fatti afferenti all'Associazione di cui vengano a conoscenza in ragione dell'incarico espletato o della carica ricoperta.

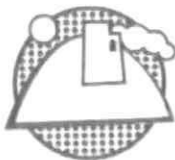
ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS

Via del Castello n.70 - 33017 Tarcento (UD) - Fraz. Coia

C.F. 94031700308 - P.IVA 02809980309

e-mail: intdicuje@gmail.com - Pec: intdicuje@pec.it

Iscrizione Registro regionale delle associazioni di promozione sociale al n.757



ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS



Art. 7 (Cessazione dei Soci)

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per decadenza e per espulsione.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione ed hanno efficacia immediata dalla data di presentazione. Il dimissionario perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio e non potrà essere riammesso salvo che le dimissioni non siano state presentate per comprovati e giustificati motivi.

La decadenza, conseguente l'inadempienza dell'obbligo di pagamento della quota sociale entro la data del 31/12 di ogni anno, viene constatata d'ufficio, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio dell'anno per il quale si è reso inadempiente, senza necessità di adozione di specifici atti da parte dell'Organo di amministrazione e senza obbligo di avviso alla parte. Per la riammissione si dovranno seguire le procedure stabilite dall'art. 4.

Il Socio non ha diritto al rimborso dei contributi (anche della quota associativa), né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 (Provvedimenti disciplinari)

I Soci possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea;
- c) espulsione.

L'ammonizione scritta viene inflitta dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza semplice, per lievi mancanze disciplinari relative ai doveri dei Soci stabiliti dall'art. 6.

La sospensione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, viene inflitta dall'Organo di Amministrazione a maggioranza semplice, per le mancanze disciplinari più gravi relative ai doveri stabiliti dal citato art. 6.

L'espulsione viene inflitta per il compimento di atti gravemente lesivi della dignità, dell'immagine e degli interessi dell'Associazione o dei Soci e per la violazione del dovere di osservare il doveroso riserbo previsto dalla lettera e) dell'art. 6. L'espulsione viene deliberata dall'Organo di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri in carica. Ai Soci espulsi si applica inoltre l'ultimo comma dell'art. 4.

I provvedimenti di sospensione e di espulsione non possono essere adottati dall'Organo di Amministrazione senza aver prima convocato l'interessato per sentire le eventuali giustificazioni.

Se l'interessato non dà risposta alla convocazione o non si presenta entro 30 giorni dalla convocazione, l'espulsione avviene automaticamente d'ufficio.

CAPO III° Organi Sociali

Art. 9 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti/Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni stabilite nell'art. 30 c.2 del Decreto legislativo n. 117/2017.

Tutte le cariche elettive sociali sono ricoperte a titolo gratuito e durano tre anni.

Art. 10 (Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno (almeno una volta l'anno), su convocazione dell'Organo di Amministrazione, entro i termini previsti per l'approvazione dei bilanci dalla legislazione nazionale o regionale vigente.

L'Assemblea generale straordinaria è convocata dal Presidente su decisione dell'Organo di Amministrazione o su richiesta di almeno un decimo dei Soci ordinari regolarmente iscritti all'atto della richiesta. L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione.

Le Assemblee vengono convocate mediante invito scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, da far pervenire ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta ordinaria, raccomandata a mano o varie modalità telematiche. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS
Via del Castello n.70 - 33017 Tarcento (UD) - Fraz. Coia
C.F. 94031700308 - P.IVA 02809980309

e-mail: intdicuje@gmail.com - Pec: intdicuje@pec.it

Iscrizione Registro regionale delle associazioni di promozione sociale al n.757





ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS



Faranno fede le idonee forme che provino la partenza dell'avviso. La convocazione delle Assemblee dovrà inoltre essere resa nota mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale.

Possono prendere parte alle Assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali come previsto dall'art. 5. I Soci possono validamente farsi rappresentare da altro Socio. Nessun Socio potrà ricevere più di tre deleghe per Assemblea. Alle riunioni assembleari possono assistere, senza diritto di voto, anche tutti coloro che sono invitati per scritto dall'Organo di Amministrazione.

Le Assemblee sono validamente costituite:

- in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci iscritti ed aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, da svolgersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Le deliberazioni delle Assemblee sono valide a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario. Delle riunioni assembleari devono essere redatti appositi verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea:

- 1) approva le relazioni consuntive e programmatiche degli organi amministrativi sull'attività sociale;
- 2) approva il bilancio di esercizio;
- 3) nomina eventuali Soci onorari;
- 4) delibera su ogni proposta dell'Organo di Amministrazione iscritta all'ordine del giorno;
- 5) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera sull'esclusione degli associati;
- 8) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- 9) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 10) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- 11) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 11

(Elezioni delle cariche sociali)

Sono eletti dall'Assemblea:

- l'Organo di Amministrazione, composto da non meno di tre e non più di nove membri;
- il Revisore dei Conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni stabilite nell'art. 30 c.2 del Decreto legislativo n. 117/2017.

Ciascun Socio, sia ordinario che onorario potrà candidarsi all'elezione per una sola carica sociale mediante deposito della candidatura. Rimane comunque ai Soci elettori la facoltà di dare il proprio voto a favore di qualsiasi Socio. Non possono essere eletti i Soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per le elezioni.

I Soci ordinari iscritti nei 30 giorni precedenti la stessa data non possono partecipare all'elezione e non sono eleggibili.

Le operazioni elettorali sono precedute dalla nomina, anche per acclamazione, da parte dell'Assemblea di un Presidente di seggio e di due scrutatori, scelti tra i Soci presenti e non candidati, che provvederanno alle operazioni elettorali. Il Collegio elettorale ha il compito preliminare di verificare l'elenco dei Soci aventi diritto al voto e la regolarità delle candidature.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scheda individuale segreta. È ammesso un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere nelle rispettive funzioni. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

Il Presidente di seggio comunica alla conclusione delle operazioni i risultati delle stesse e redige il relativo verbale, sottoscritto dagli scrutatori. La verifica dei risultati elettorali spetta all'Organo di Amministrazione neoeletto nella sua prima seduta.

Art. 12

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci e dura in carica tre anni che scadono al 31 marzo del terzo anno solare successivo a quello di elezione. Alla scadenza l'Organo di Amministrazione resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla riunione dell'Assemblea ordinaria, da convocare entro il mese di aprile, dinanzi alla quale si presenta decaduto.

L'Organo di Amministrazione è formato da non meno di tre e non più di nove amministratori nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 10 mandati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Due degli amministratori eletti svolgono le funzioni di Segretario e di Tesoriere (salvo quanto previsto dal quarto comma del successivo art. 13).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nella prima seduta, convocata dall'amministratore più anziano, l'Organo di Amministrazione nomina a scrutinio segreto, fra i propri componenti, il Presidente ed in separata votazione il Vicepresidente.

La rinuncia all'incarico o il sopravvenuto impedimento o l'ingiustificata assenza per tre sedute consecutive di un componente dell'Organo di Amministrazione comporta la sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti, e così di seguito.

In caso di mutamento dell'Organo di Amministrazione per oltre la metà dei componenti originariamente eletti si dovrà convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per la rielezione dell'intero Organo di Amministrazione entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. Si dovrà procedere alla rielezione con gli stessi termini previsti dal precedente periodo nel caso di revoca del mandato a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea.

In caso di impedimento, temporaneo o definitivo, del Presidente la carica verrà assunta dal Vicepresidente. L'eventuale sostituzione del Presidente o del Vicepresidente avviene con le modalità stabilite per la nomina dal comma precedente.

L'Organo di Amministrazione provvede a:

ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS

Via del Castello n.70 - 33017 Tarcento (UD) - Fraz. Coia

C.F. 94031700308 - P.IVA 02809980309

e-mail: intdicuje@gmail.com - Pec: intdicuje@pec.it

Iscrizione Registro regionale delle associazioni di promozione sociale al n.757



ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS



- a) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea;
b) redigere il programma delle attività sociali da svolgere nell'anno sociale, da sottoporre all'Assemblea;
c) indire le Assemblee ordinarie e straordinarie, curando l'esecuzione delle deliberazioni dalle stesse assunte;
d) curare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
e) stabilire le quote sociali a norma dell'art. 18;
f) deliberare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 8;
g) decidere sull'ammissione di nuovi Soci o sulla riammissione di quelli decaduti o dimissionari a norma degli art. 4 e 7;
h) costituire commissioni per lo svolgimento di particolari incarichi nell'ambito dell'Associazione; di tali commissioni potranno far parte Soci ed estranei all'Associazione preventivamente approvati dall'Organo di Amministrazione, ma dovranno essere presiedute comunque da un amministratore;
i) predisporre e sottoporre all'Assemblea eventuali proposte di modifiche statutarie;
l) predisporre e sottoporre all'Assemblea eventuali regolamenti interni per il migliore funzionamento dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione è convocato di norma una volta al mese o quando lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta dei due terzi dei componenti l'Organo di Amministrazione stesso, con le modalità che saranno concertate dagli stessi amministratori. Di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno degli amministratori eletti dall'Assemblea. Le deliberazioni sono adottate a forma palese, eccetto quelle relative alle elezioni, all'ammissione di Soci od ai provvedimenti disciplinari. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 13 (Presidente)

Il Presidente è nominato a votazione segreta dall'Organo di Amministrazione, nel suo seno, nella prima seduta successiva all'elezione.

Il Presidente, assistito dal Segretario, convoca e presiede l'Organo di Amministrazione e le Assemblee. Egli ha, unitamente all'Organo di Amministrazione, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione e la sua rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente nomina, sentito il parere dell'Organo di Amministrazione, il Segretario ed il Tesoriere.

È data facoltà al Presidente di attribuire ad una sola persona le cariche di Segretario e di Tesoriere. Le cariche predette possono inoltre essere attribuite anche al di fuori dei componenti l'Organo di Amministrazione ed in questo caso i nominati avranno solo voto consultivo.

In casi particolari di assoluta urgenza il Presidente può adottare quei provvedimenti ritenuti necessari nell'interesse dell'Associazione, in ciò sostituendosi all'Organo di Amministrazione al quale dovrà riferire nella prima seduta successiva al fine di ottenerne la relativa ratifica.

In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall'amministratore più anziano d'età.

Art. 14 (Segretario)

Il Segretario assiste l'Organo di Amministrazione ed il Presidente, redige i verbali delle riunioni, cura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento amministrativo ed alla tenuta dei registri, esclusi quelli di competenza del Tesoriere, dell'Associazione.

Art. 15 (Tesoriere)

Il Tesoriere ha in consegna la cassa dell'Associazione ed è responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. I registri e tutta la documentazione contabile dovranno essere messi a disposizione dell'Organo di Amministrazione e del Revisore dei Conti ogni qualvolta ne facciano richiesta.

Art. 16 (Revisore dei Conti/Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del Decreto Legislativo N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Il Revisore dei Conti viene eletto dall'Assemblea, anche tra i non associati, fra persone con idonea capacità professionale.

Ha il compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto. Esamina periodicamente, almeno due volte l'anno, ed occasionalmente la contabilità sociale e verifica inoltre ogni tre mesi la consistenza di cassa. Predispose una relazione annuale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

Dovrà sottoscrivere il bilancio di previsione, il conto consuntivo, le dichiarazioni fiscali ed i verbali delle operazioni di controllo. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, con voto consultivo.

La rinuncia all'incarico o il sopravvenuto impedimento comporta la sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti, e così di seguito.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del Decreto Legislativo N. 117/2017, l'assemblea procede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti.

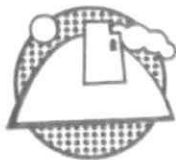
CAPO IV° Mezzi finanziari e Amministrazione

Art. 17 (Finanziamento)

ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS
Via del Castello n.70 - 33017 Tarcento (UD) - Fraz. Coia
C.F. 94031700308 - P.IVA 02809980309

e-mail: intdicuje@gmail.com - Pec: intdicuje@pec.it

Iscrizione Registro regionale delle associazioni di promozione sociale al n.757



ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS



- I proventi con i quali l'Associazione provvede alle proprie attività sono:
- a) le quote sociali, come stabilite dall'Organo di Amministrazione, ed eventuali contributi volontari degli associati;
 - b) i contributi di privati, di Enti Pubblici, di Associazioni, di organismi internazionali e di altre persone giuridiche;
 - c) gli eventuali proventi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici o privati;
 - d) i proventi di altre iniziative permanenti e/o occasionali;
 - e) i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
 - g) le rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.



Art. 18 (Quote sociali)

L'appartenenza all'Associazione per il socio ordinario è subordinata al pagamento annuale di una quota sociale di ammontare definito dall'Organo di Amministrazione. La variazione dell'importo ha effetto per l'anno sociale successivo a quello in cui è stato deliberato, previa ratifica dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

I nuovi Soci devono pagare la prima quota sociale contestualmente alla presentazione della richiesta di ammissione. In caso di mancato accoglimento della richiesta la quota verrà restituita con la comunicazione della decisione dell'Organo di Amministrazione prevista dall'art. 4.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 19 (Amministrazione)

La responsabilità della gestione amministrativa è assunta solidalmente dal Presidente e dai membri dell'Organo di Amministrazione, che devono attenersi ai principi di una prudente e ragionevole amministrazione, esercitando le rispettive funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione, in quanto ente del Terzo Settore deve predisporre e conservare la seguente documentazione:

- a) il libro degli associati (*Libro Soci*);
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (*Libro Verballi Assemblee*), in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione (*Libro Verballi Organo di Amministrazione*), dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) Il registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto.

CAPO V° Norme Finali e Transitorie

Art. 20 (Scioglimento)

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10, ultimo comma. In tal caso, dopo aver provveduto alla riscossione dei crediti ed al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente residue, i beni mobili e gli eventuali beni immobili di proprietà dell'Associazione saranno devoluti ad altra associazione avente finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS
Via del Castello n.70 - 33017 Tarcento (UD) - Fraz. Coia
C.F. 94031700308 - P.IVA 02809980309

e-mail: intdicuje@gmail.com - Pec: intdicuje@pec.it

Iscrizione Registro regionale delle associazioni di promozione sociale al n.757



ASSOCIAZIONE INT DI CUJE APS



Art. 21 (Modifiche Statutarie)

Il presente Statuto può essere modificato solamente dall'Assemblea generale dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione, con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 22 (Varie)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia, in quanto con esso compatibili e ad esso applicabili.

INDICE

CAPO 1° - Denominazione, Sede e Finalità	pag. 01
Art. 01 - Denominazione e Sede	pag. 01
Art. 02 - Finalità	pag. 01
CAPO 2° - Composizione	pag. 01
Art. 03 - Composizione	pag. 01
Art. 04 - Norme per l'ammissione dei Soci	pag. 02
Art. 05 - Diritti dei Soci	pag. 02
Art. 06 - Doveri dei Soci	pag. 02
Art. 07 - Cessazione dei Soci	pag. 02
Art. 08 - Provvedimenti disciplinari	pag. 02
CAPO 3° - Organi Sociali	pag. 03
Art. 09 - Organi	pag. 03
Art. 10 - Assemblea Generale dei Soci	pag. 03
Art. 11 - Elezioni delle cariche sociali	pag. 04
Art. 12 - Organo di Amministrazione	pag. 04
Art. 13 - Presidente	pag. 04
Art. 14 - Segretario	pag. 04
Art. 15 - Tesoriere	pag. 04
Art. 16 - Revisore dei conti/Organo di Controllo	pag. 04
CAPO 4° - Mezzi finanziari e Amministrazione	pag. 05
Art. 17 - Finanziamento	pag. 05
Art. 18 - Quote sociali	pag. 05
Art. 19 - Amministrazione	pag. 05
CAPO 5° - Norme Finali e Transitorie	pag. 05
Art. 20 - Scioglimento	pag. 05
Art. 21 - Modifiche statutarie	pag. 06
Art. 22 - Varie	pag. 06

